

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 luglio 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014, n. 2.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento. (14R00248). Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2014, n. 19.

Riduzione degli organi della Biblioteca provinciale «Claudia Augusta». (14R00256). Pag. 1

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio
2014, n. 090/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). (14R00259). Pag. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio
2014, n. 091/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale). (14R00260) Pag. 5

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 29 aprile 2014, n. 3/Reg.


Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso". (14R00251). Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2014, n. 30.

Integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016). (14R00239). Pag. 10

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2014, n. 31.


Modifiche all'art. 29 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio Pluriennale 2014 - 2016). (14R00240). Pag. 11



LEGGE REGIONALE 21 maggio 2014, n. 32.

Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di po-

vertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. (14R00252) *Pag.* 12



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 22 aprile 2014, n. 2.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento.

*(Pubblicata al Numero Straordinario I
al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige
n. 16/I-II del 24 aprile 2014)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 agosto 2013, n. 17 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016), sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione dell'entrata presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2014: € 36.853.000;
- b) anno 2015: € 103.000.000;
- c) anno 2016: € 9.000.000.

Art. 2.

Variazioni alle previsioni di spesa

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016, di cui all'art. 2, comma 1, della legge provinciale n. 17 del 2013, sono introdotte le variazioni allegate a questa legge.

2. In relazione alle variazioni apportate, lo stato di previsione della spesa presenta le seguenti variazioni:

- a) anno 2014: € 36.853.000;
- b) anno 2015: € 103.000.000;
- c) anno 2016: € 9.000.000.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 22 aprile 2014

ROSSI

(Omissis).

14R00248

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
3 giugno 2014, n. 19.

Riduzione degli organi della Biblioteca provinciale «Claudia Augusta».

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 10 giugno 2014)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale dell'8 aprile 2014, n. 405;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soppressione del Consiglio di amministrazione e del suo presidente

1. In esecuzione dell'art. 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17, sono soppressi gli organi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6.

Art. 2.

Esercizio delle funzioni


1. Le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, sono esercitate dal direttore/dalla direttrice della biblioteca.

Art. 3.

Il revisore/La revisora dei conti

1. L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, è così sostituito:

«Art. 10 (*Il revisore/La revisora dei conti*). — 1. Il revisore/La revisora dei conti è nominato/nominata dalla Giunta provinciale. Egli/Essa deve essere scelto/scelta tra persone iscritte rispettivamente all'albo dei revisori e del-



le revisore contabili, dei dottori e delle dottoresse commercialisti, dei ragionieri e delle ragioniere. Il revisore/La revisora dei conti rimane in carica per la durata di quattro anni e può essere riconfermato/riconfermata. Egli/Essa è revocabile in caso di inadempienza e sono rieleggibili.

2. Il revisore/La revisora dei conti esercita funzioni di controllo sull'attività gestionale della Biblioteca, accompagnando il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con una relazione ed esprime il parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio».

Art. 4.

Emolumenti

1. Nell'art. 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, le parole «al collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole «al revisore/alla revisora».

Art. 5.

Esercizio finanziario

1. Nel comma 3 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3, le parole «del collegio dei revisori dei conti» sono sostituite dalle parole «del revisore/ della revisora dei conti».

Art. 6.

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 3, 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 24 gennaio 2000, n. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 3 giugno 2014

KOMPATSCHER

14R00256

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 090/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia del 4 giugno 2014 n. 23)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);

Visto in particolare l'art. 20 che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, tenuto dalla struttura competente in materia di promozione sociale;

Visto l'art. 26, comma 1, lettera a), il quale stabilisce che le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al Registro e le modalità relative alla sua tenuta siano disciplinate con successivo regolamento di attuazione, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale previsto dall'art. 21;

Visto l'art. 42, comma 1-bis, della legge regionale 23/2012 per cui, nelle more della costituzione del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art. 21, si prescinde dall'acquisizione del relativo parere, ove previsto;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)»;


Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutentione dell'ordinamento regionale 2012);

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 868;



Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'art. 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) di seguito denominato Registro, nonché le modalità della sua tenuta, in attuazione dell'art. 26, comma 1, lettera a), della legge regionale 23/2012, di seguito denominata legge regionale.

Art. 2.

Associazioni di promozione sociale

1. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale:

- a) i partiti politici;
- b) le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria;
- c) le associazioni finalizzate esclusivamente alla tutela di interessi economici degli associati;
- d) i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;
- e) le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 383/2000 per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 23/2012 possono essere iscritte nel Registro le associazioni di promozione sociale come definite all'art. 2, di seguito denominate associazioni, dotate di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e dotate di uno statuto in cui devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione dell'associazione;
- b) l'oggetto sociale e le finalità istituzionali;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità di approvazione del rendiconto stesso da parte dell'assemblea;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- j) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 4.

Domanda di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro le associazioni presentano al Servizio competente in materia di promozione sociale, di seguito denominato Servizio, domanda redatta nel rispetto del regime fiscale vigente in materia di bollo secondo lo schema di cui all'allegato A1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata;
- b) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione, secondo lo schema di cui all'allegato A2;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

2. Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella domanda di iscrizione deve essere anche indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'associazione richiedente; tale indicazione è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi, alle convenzioni e alle agevolazioni e iniziative previste dalla legge regionale.


Art. 5.

Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione

1. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con decreto da comunicare all'associazione richiedente.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede, una sola volta, a richiederne all'associazione interessata la produzione, fissando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale viene disposto il diniego dell'iscrizione.

3. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda e degli eventuali elementi integrativi di cui al comma 2 sia rilevata la carenza di uno dei requisiti di cui all'art. 3, il Servizio ne



da comunicazione all'associazione, invitandola a trasmettere, entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, reso conforme ai requisiti di cui all'art. 3;
- b) copia autentica del verbale registrato dell'assemblea che ha deliberato le modifiche statutarie.

4. Il termine stabilito dal comma 1 rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 o della documentazione di cui al comma 3, ovvero fino alla scadenza dei termini fissati ai sensi dei commi medesimi, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.

5. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine fissato ai sensi del comma medesimo ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'art. 3, è disposto il diniego dell'iscrizione con le modalità di cui al comma 1.

6. L'iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data del decreto che la dispone ai sensi del comma 1, fatto salvo il disposto dell'art. 7, comma 4.

7. L'iscrizione al Registro è alternativa all'iscrizione nel Registro generale del volontariato organizzato di cui all'art. 5 della legge regionale.

8. L'iscrizione al Registro è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi e della stipula delle convenzioni di cui alla legge regionale.

Art. 6.

Tenuta e pubblicità del Registro

1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio tramite l'ausilio di supporti informatici, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Nel Registro sono annotati:

- a) il numero progressivo d'iscrizione;
- b) la denominazione dell'associazione ed il suo codice fiscale;
- c) la sede legale o operativa nel territorio regionale;
- d) il nominativo del legale rappresentante ed il suo codice fiscale;
- e) la sezione d'iscrizione;
- f) l'ambito prevalente di attività in cui opera l'associazione, individuato con riferimento alle finalità di cui all'art. 19, comma 2, della legge regionale;
- g) gli estremi del decreto di iscrizione.

3. L'elenco delle associazioni iscritte nel Registro è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

4. L'associazione iscritta al Registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello statuto, trasmettendo copia autentica degli atti adottati dall'assemblea e formalizzati almeno con scrittura privata registrata; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al Registro.

Art. 7.

Conferma di iscrizione nel Registro e cancellazione

1. Prima della scadenza del termine di validità dell'iscrizione nel Registro, come indicata nel decreto di iscrizione, ai fini della permanenza dell'iscrizione stessa l'associazione interessata presenta domanda di conferma redatta nel rispetto del regime fiscale vigente in materia di bollo secondo lo schema di cui all'allegato B1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, qualora siano intervenute modifiche rispetto al testo a suo tempo presentato;
- b) relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, secondo lo schema di cui all'allegato B2.

2. Il Direttore del Servizio dispone con decreto, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'art. 3, la conferma dell'iscrizione nel Registro per ulteriori tre anni.

3. In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine previsto dal comma 1 o qualora sia accertata la perdita dei requisiti di cui all'art. 3, il Direttore del Servizio dispone la cancellazione dal Registro con decreto da comunicare all'associazione richiedente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di conferma è stabilito in quarantacinque giorni, a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda; l'iscrizione mantiene efficacia sino alla conclusione del procedimento di conferma. Al procedimento stesso si applica il disposto dell'art. 5, commi da 2 a 4; in caso di mancata trasmissione nei termini fissati della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 3, ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'art. 3, è disposta la cancellazione dal Registro.

5. La cancellazione di un'associazione dal Registro è disposta altresì, in ogni tempo, per accertata perdita dei requisiti di cui all'art. 3 ovvero per esplicita richiesta dell'associazione medesima.

6. Il Servizio può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8.

Esclusione del silenzio - assenso

1. Nei procedimenti di iscrizione e di conferma dell'iscrizione regolati dagli articoli 5 e 7 non trova applicazione l'istituto del silenzio - assenso di cui all'art. 27-bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9.

Modifiche della modulistica


1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui agli allegati A1, A2 e B1, B2, previsti rispettivamente dagli articoli 4 e 7 per la redazione delle domande dirette ad ottenere l'iscrizione e la conferma dell'iscrizione nel Registro, sono disposte con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, della legge regionale, le associazioni iscritte nel Registro di cui all'art. 13, comma 18, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) che intendono essere iscritte nel Registro di cui al presente Regolamento trasmettono al Servizio la relativa domanda, formulata sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione con proprio decreto motivato, da comunicare all'associazione richiedente. Al procedimento si applica il disposto dell'art. 5, commi da 2 a 5, e dell'art. 8.3. Durante il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 42, commi 5 e 6 della legge regionale, con il decreto di cui al comma 2 è disposta altresì la cancellazione dell'associazione interessata dal Registro di cui all'art. 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.



Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*Omissis*).

14R00259

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2014, n. 091/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 4 giugno 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale);

Visto in particolare l'articolo 5 che istituisce il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato;

Visto l'articolo 18, comma 1, lettera *a*) il quale stabilisce che le modalità di presentazione delle domande di iscrizione al Registro e le modalità relative alla sua tenuta siano disciplinate con successivo regolamento di attuazione, da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato;

Ritenuto pertanto di emanare il "Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)";

Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), come modificata e integrata, da ultimo, dalle disposizioni di cui al Titolo I, Capo I, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012);

Richiamato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 8 maggio 2014, n. 867;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento per la tenuta del Registro generale del volontariato organizzato di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale)

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di iscrizione al Registro generale del volontariato organizzato del Friuli Venezia Giulia, istituito dall'articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), di seguito denominato Registro, nonché le modalità della sua tenuta, in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge regionale medesima, di seguito denominata legge regionale.

Art. 2.

Organizzazioni iscrिवibili e requisiti

1. Possono essere iscritte nel Registro le organizzazioni di volontariato, di seguito organizzazioni, dotate di autonomia amministrativa e contabile, aventi sede legale o operativa nel Friuli Venezia Giulia e svolgenti attività di volontariato senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato) e della legge regionale.

2. Nell'atto costitutivo, nello statuto o nell'accordo tra gli aderenti, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, debbono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:

- a*) assenza di fini di lucro;
- b*) democraticità della struttura;
- c*) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d*) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- e*) criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti;
- f*) obblighi e diritti degli aderenti;
- g*) obbligo di formazione del bilancio dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
- h*) modalità di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli aderenti.

3. Ai fini del requisito della democraticità della struttura, debbono essere riservate all'assemblea degli aderenti le decisioni fondamentali della vita associativa; gli aderenti debbono avere parità di diritti, in primo luogo il diritto di voto; sono escluse decisioni non motivate sull'ammissione e l'esclusione degli aderenti.



4. Ai fini del requisito dell'elettività delle cariche associative nell'organo di amministrazione, non sono ammessi membri di diritto esterni all'organizzazione, dotati di diritto di voto, né persone nominate da terzi estranei all'organizzazione.

5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale, è fatto salvo unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di volontariato prestata entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione.

Art. 3.

Domanda di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro le organizzazioni presentano al Servizio competente in materia di volontariato, di seguito denominato Servizio, domanda redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato A 1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzati almeno con scrittura privata registrata;
- b) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'organizzazione, secondo lo schema di cui all'allegato A2;
- c) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella domanda di iscrizione deve essere anche indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'organizzazione richiedente; tale indicazione è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi, alle convenzioni e alle agevolazioni e iniziative previste dalla legge regionale.

Art. 4.

Settori di iscrizione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale, il Registro è articolato nei seguenti settori:

- a) settore sociale e sanitario, comprendente le aree di attività della sanità e dell'assistenza sociale;
- b) settore culturale, comprendente le aree di attività della tutela e valorizzazione del patrimonio storico e artistico e della promozione delle attività culturali;
- c) settore educativo, comprendente le aree di attività dell'istruzione e dell'educazione permanente;
- d) settore ambientale, comprendente le aree di attività della tutela, del risanamento e della valorizzazione dell'ambiente;
- e) settore dei diritti civili dei cittadini, comprendente le aree di attività della tutela dei diritti del consumatore e della tutela dei diritti dell'utente dei pubblici servizi;
- f) settore solidarietà internazionale, comprendente le aree di attività della cooperazione internazionale allo sviluppo, della solidarietà internazionale e del sostegno ai diritti umani e civili dei cittadini stranieri in Italia;
- g) settore dell'educazione motoria e della promozione delle attività sportive e ricreative;
- h) settore delle attività innovative: comprendente le aree di attività che presentano caratteristiche o metodologie operative con rilevanti elementi di innovazione, ancorché rientranti in uno o più dei settori di cui alle lettere precedenti.

2. Le organizzazioni che chiedono l'iscrizione in più settori comunicano al Servizio il settore ritenuto prevalente in relazione all'attività effettivamente svolta.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale, la Giunta regionale intenda modificare o integrare i settori di cui al comma 1, viene sentito preliminarmente il Comitato regionale del volontariato di cui all'articolo 6 della legge.

Art. 5.

Procedimento di iscrizione ed efficacia dell'iscrizione

1. Entro sessanta giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione stessa con decreto da comunicare all'organizzazione richiedente.

2. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda risulti necessaria l'acquisizione di elementi integrativi, il Servizio provvede, una sola volta, a richiederne all'organizzazione interessata la produzione, fissando a tale scopo un termine non superiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale viene disposto il diniego dell'iscrizione.

3. Qualora dall'esame della documentazione trasmessa a corredo della domanda e degli eventuali elementi integrativi di cui al comma 2 sia rilevata la carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 2, il Servizio ne dà comunicazione all'organizzazione, invitandola a trasmettere, entro un termine prefissato non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, la seguente documentazione:

- a) copia autentica dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, reso conforme ai requisiti di cui all'articolo 2;
- b) copia autentica del verbale registrato dell'assemblea che ha deliberato le modifiche statutarie.

4. Il termine stabilito dal comma 1 rimane sospeso fino all'acquisizione degli elementi di cui al comma 2 o della documentazione di cui al comma 3, ovvero fino alla scadenza dei termini fissati ai sensi dei commi medesimi, e comunque per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.

5. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 3 entro il termine fissato ai sensi del comma medesimo, è disposto il diniego dell'iscrizione con le modalità di cui al comma 1.

6. L'iscrizione ha validità triennale, a decorrere dalla data del decreto che la dispone ai sensi del comma 1, fatto salvo il disposto dell'articolo 7, comma 4.

7. L'iscrizione al Registro è alternativa all'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 20 della legge regionale.

8. L'iscrizione al Registro è condizione indispensabile ai fini dell'accesso ai contributi e della stipula delle convenzioni di cui alla legge regionale.

Art. 6.

Tenuta e pubblicità del Registro

1. Il Registro, alla cui tenuta provvede il Servizio tramite l'ausilio di supporti informatici, è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Nel Registro sono annotati:

- a) il numero progressivo d'iscrizione;
- b) la denominazione dell'organizzazione ed il suo codice fiscale;
- c) la sede legale o operativa, inclusi i recapiti telefonici e l'indirizzo di posta elettronica;
- d) il nominativo del legale rappresentante ed il suo codice fiscale;
- e) i settori d'iscrizione;
- f) gli estremi del decreto di iscrizione.

3. L'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.

4. L'organizzazione di volontariato iscritta al Registro è tenuta a comunicare eventuali modificazioni dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia autentica degli atti adottati dall'assemblea e formalizzati almeno con scrittura privata registrata; è tenuta inoltre a comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini dell'iscrizione al Registro.



Art. 7.

Conferma di iscrizione nel Registro e cancellazione

1. Prima della scadenza del termine di validità dell'iscrizione nel Registro, come indicata nel decreto di iscrizione, ai fini della permanenza dell'iscrizione stessa l'organizzazione interessata presenta domanda di conferma redatta in carta semplice secondo lo schema di cui all'allegato B1, sottoscritta dal legale rappresentante o da altra persona munita di delega e poteri di firma, e corredata della seguente documentazione:

a) copia autentica dello statuto o dell'accordo tra gli aderenti, formalizzato almeno con scrittura privata registrata, qualora siano intervenute modifiche rispetto al testo a suo tempo presentato;

b) relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, secondo lo schema di cui all'allegato B2.

2. Il Direttore del Servizio dispone con decreto, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, la conferma dell'iscrizione nel Registro per ulteriori tre anni.

3. In caso di mancata presentazione della domanda di conferma entro il termine previsto dal comma 1 o qualora sia accertata la perdita dei requisiti di cui all'articolo 2, il Direttore del Servizio dispone la cancellazione dal Registro con decreto da comunicare all'organizzazione richiedente.

4. Il termine per la conclusione del procedimento di conferma è stabilito in quarantacinque giorni, a decorrere dal giorno di ricevimento della domanda; l'iscrizione mantiene efficacia sino alla conclusione del procedimento di conferma; al procedimento stesso si applica il disposto dell'articolo 5, commi da 2 a 4; in caso di mancata trasmissione nei termini fissati della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, ovvero di persistente carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è disposta la cancellazione dal Registro.

5. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro è disposta altresì, in ogni tempo, per accertata perdita dei requisiti di cui all'articolo 2 ovvero per esplicita richiesta dell'organizzazione medesima.

6. Il Servizio può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8.

Esclusione del silenzio - assenso

1. Nei procedimenti di iscrizione e di conferma dell'iscrizione regolati dagli articoli 5 e 7 non trova applicazione l'istituto del silenzio - assenso di cui all'articolo 27 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 9.

Modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche e integrazioni dei modelli di cui agli allegati A1 e A2 nonché B1 e B2, previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 7 per la redazione delle domande dirette ad ottenere l'iscrizione e la conferma dell'iscrizione nel Registro, sono disposte con decreto del Direttore del Servizio.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 (Disciplina dei rapporti tra le istituzioni e le organizzazioni di volontariato) che intendono essere iscritte nel Registro di cui al presente Regolamento trasmettono al Servizio la relativa domanda, formulata sulla base del modello approvato con decreto del Direttore del Servizio, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, pena l'inammissibilità della domanda stessa.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda, verificatane la completezza e la regolarità formale ed accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Direttore del Servizio dispone l'iscrizione nel Registro ovvero il diniego dell'iscrizione, con decreto da comunicare all'organizzazione richiedente. Al procedimento si applica il disposto dell'articolo 5, commi da 2 a 5, e dell'articolo 8.

3. Ai sensi dell'articolo 42, comma 5, della legge regionale, con il decreto di cui al comma 2 è disposta altresì la cancellazione dell'organizzazione interessata dal Registro di cui all'articolo 6 della legge regionale 12/1995.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(Omissis).

14R00260

REGIONE ABRUZZO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2014, n. 3/Reg.

Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso".

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 19 del 14 maggio 2014)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

Visto l'art. 39 del vigente Statuto regionale;

Vista la delibera n. 1/2014 dell'8 aprile 2014 della IV Commissione Consiliare Permanente «Industria e Commercio, Turismo»,

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la struttura ricettiva denominata «albergo diffuso», situata nei borghi antichi e nei centri storici minori della Regione Abruzzo, come definita dall'art. 2 della Legge Regionale 9 agosto 2013, n. 22 (Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso).



2. Ai fini del presente regolamento:

a) il centro storico (Zona A) è da intendersi, ai sensi del decreto interministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 che definisce le Zone Territoriali Omogenee (ZTO), come parte del territorio comunale interessato da singoli edifici e da aggregati edilizi di interesse storico, architettonico o monumentale e di pregio ambientale;

b) il borgo antico è da intendersi come insediamento del territorio rurale, esterno al centro storico di cui alla lettera a), costituito da strutture insediative rappresentate sia da edifici per la residenza che da spazi pertinenziali ovvero rustici; è caratterizzato dalla presenza di aggregati dalla tipologia architettonica simile, riconducibile a più nuclei familiari contadini, nonché dalla presenza di un impianto urbanistico ben delimitato in cui i fabbricati siano in massima parte antecedenti il 1900 e nel quale siano presenti elementi caratteristici di identità.

Art. 2.

Definizione tipologica

1. Le unità abitative di cui è costituito l'albergo diffuso sono localizzate nello stesso centro storico e nel borgo antico, nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all'art. 4.

2. L'obbligatorietà dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.

3. Le unità abitative devono essere poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti e possono essere presenti anche nello stabile dove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni.

4. Le singole unità abitative non possono distare dall'edificio centrale dove è presente l'ufficio di ricevimento oltre trecento metri in linea d'aria o quattrocento metri misurati nel più breve percorso pedonale possibile.

5. Ai fini del presente regolamento si intende che le unità abitative possono essere costituite da:

a) camere, aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

b) alloggi, aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più camere arredate, dotate, altresì, di locali bagno e di locali ad uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

Art. 3.

Requisiti gestionali

1. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale.

2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare dell'attività ed assume la responsabilità della sua conduzione.

3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento, ivi compreso il ser-

vizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative del settore di appartenenza, previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti tra il titolare dell'esercizio in via principale ed il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi stessi; resta, comunque, in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso.

4. Il servizio di prima colazione deve essere fornito dal gestore dell'albergo diffuso. Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione diverso dalla prima colazione, fermo restando quanto previsto al comma 3, può venire erogato a condizione che i locali e l'attività svolta siano ubicati in unico stabile situato nella Zona A. Nella somministrazione di cibi e bevande è garantito, in quanto possibile e comunque in misura prevalente, l'utilizzo di prodotti tipici espressione della cultura enogastronomica regionale ed in particolare della comunità ospitante.

5. Nell'albergo diffuso è consentita l'esposizione e la vendita di prodotti tipici agroalimentari ed artigianali di origine locale. La vendita è subordinata alla normativa vigente in materia.

6. Nell'albergo diffuso non è obbligatoria la nomina del direttore d'albergo.

Art. 4.

Localizzazione dell'albergo diffuso e disciplinare di restauro

1. L'albergo diffuso è localizzato esclusivamente in borghi antichi e centri storici minori, anche abbandonati, caratterizzati da pregio storico-ambientale, nonché dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo, così come individuati dall'art. 4, comma 1, della l.r. 22/2013.

2. Ai fini del presente regolamento, il pregio storico-ambientale ricorre:

a) per quanto riguarda il centro storico, qualora l'aggregato urbano sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale Zona A - Centro storico ovvero quale ambito di tutela ai sensi della legge regionale 2 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo) al quale siano attribuite dal Piano Urbanistico Comunale tali caratteristiche;

b) per il borgo antico, qualora esso presenti le caratteristiche indicate all'art. 1, comma 3.

3. Gli immobili adibiti ad albergo diffuso devono essere restaurati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)». Ferma restando la necessità di garantire le esigenze strutturali, è vincolante l'utilizzo di materiale storico-architettonico di recupero o di materiale della stessa natura ovvero compatibile, salvo nelle circostanze in cui sia comprovata, per ragioni tecnico-strutturali, l'impossibilità di intervenire con materiali e tecnologie tradizionali. E inoltre fatto divieto della trasformazione dei caratteri costruttivi originari, quali



murature, volte, solai, coperture, pavimentazioni ed infissi, con elementi di diversa tipologia. Il materiale di recupero utilizzato per il restauro deve essere compatibile, per caratteristiche stilistiche ed architettoniche, a quello originariamente esistente, in specifico per i pavimenti, i camini, le aperture, le coperture.

4. Gli arredamenti delle singole unità abitative devono rifarsi alla tradizione locale.

Art. 5.

Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative

1. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di almeno sette unità abitative.

2. Pur considerando la peculiarità degli immobili nei quali è esercitata l'attività ricettiva di albergo diffuso, quest'ultima rispetta in ogni caso i requisiti minimi di ospitalità alberghiera definiti dalla vigente normativa regionale.

3. La superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse, purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie, è fissata:

- a) in metri quadrati 8 per le camere ad un letto;
- b) in metri quadrati 14 per le camere a due letti;
- c) in metri quadrati 20 per le camere a tre letti;
- d) in metri quadrati 26 per le camere a quattro letti.

4. L'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali soggiorno, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori.

5. Nei comuni montani al di sopra dei metri 1.000 sul livello del mare, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell'altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a metri 2,55:

6. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di metri 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:

- a) metri 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;
- b) metri 2,40 per le cucine ed i bagni;
- e) metri 2,55 per le camere ed i locali soggiorno nelle località classificate montane.

7. In ogni caso rimane fermo il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi storicamente abitati, laddove le caratteristiche dell'immobile non consentono il raggiungimento delle altezze prescritte.

8. La suite è composta da un locale soggiorno, senza letto o poltrone letto, di almeno metri quadrati dieci, un bagno completo e da una o più camere da letto aventi le dimensioni indicate nel comma 3.

9. Fermo restando le dimensioni minime delle camere, gli alloggi hanno le seguenti superfici minime, ad esclusione dei locali bagno:

- a) metri quadrati 16 per gli alloggi a un letto;
- b) metri quadrati 22 per gli alloggi a due letti;
- e) metri quadrati 28 per gli alloggi a tre letti;
- d) metri quadrati 34 per gli alloggi a quattro letti.

Art. 6.

Requisiti per i servizi, le dotazioni, gli impianti e le attrezzature

1. L'albergo diffuso deve offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella tabella «A» allegata al presente regolamento.

Art. 7.

Periodo di apertura

1. L'albergo diffuso è:


- a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;
- b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

Art. 8.

Avvio ed esercizio dell'attività

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso sono soggetti alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni, presentata allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune territorialmente competente, su modulistica predisposta dalla Direzione regionale competente in materia di Turismo, a cura del titolare o, se persona diversa, del gestore e del suo eventuale legale rappresentante ovvero, in caso di persona giuridica, a cura della persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato.

2. La SCIA è corredata delle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, unitamente agli elaborati tecnici necessari, il possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità.



3. Per ogni ulteriore aspetto, il contenuto della SCIA è determinato ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica).

Art. 9.

Valorizzazione degli elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo

1. In attivazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della l.r. 22/2013, la SCIA di cui all'art. 8 è altresì corredata da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 22/2013, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia e della cultura popolare abruzzese.

2. I programmi o proposte ospitali di cui al comma 1 possono indicare un tema distintivo, identificativo e promozionale dell'albergo diffuso, che ne caratterizzi l'offerta ospitale. Il tema distintivo è desunto dalle specificità culturali maggiormente riconoscibili dopo un'attenta valutazione del patrimonio materiale ed immateriale adeguatamente ricercato per esprimere in modo significativo le identità territoriali di riferimento.

Art. 10.

Incentivazione all'adozione delle iniziative di cui all'art. 5 della L.R. n. 22/2013

1. In attuazione dell'art. 5 della l.r. 22/2013 ed al fine di incentivare la realizzazione di alberghi diffusi e di favorire ritorni occupazionali ed economici sul territorio, la Giunta regionale adotta ogni più idonea ed utile iniziativa, anche attraverso il riconoscimento di premialità varie, per incentivare e spronare gli enti locali ad adottare le iniziative di valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. 22/2013.

Art. 11.

Certificazione di eccellenza e qualità

1. La Giunta regionale promuove il conseguimento dell'eccellenza e della qualità certificata degli alberghi diffusi quali strumenti di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso e di promozione di nuove forme di ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano.

Art. 12.

Rinvio a norme di settore

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 11/1993,

nonché le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda:

- a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
- b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza;
- c) la classificazione dell'albergo diffuso;
- d) la comunicazione dei dati relativi alle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei flussi turistici;
- e) l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo e l'eventuale regime sanzionatorio.

2. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive funzioni e competenze in materia di attività edilizia, vigilano sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 3 e 4.

L'Aquila, 29 aprile 2014

CHIODI

(Omissis).

14R00251

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2014, n. 30.

Integrazione alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale - speciale - n. 53 della Regione Abruzzo del 9 maggio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione alla legge regionale n. 8/2014

1. Alla legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016) dopo l'art. 34-bis è inserito il seguente art. 34-ter:

«Art. 34-ter (Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - ARIT). — 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 3/2002 è approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - ARIT.



2. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informatici e telematici), è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - ARIT:

a) Euro 975.000,00 sul capitolo 02.01.013 - 11517 per le spese di funzionamento;

b) Euro 0,00 sul capitolo 02.02.011 - 12432 per le spese d'investimento.

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - ARIT adotta i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

4. In caso di inadempimento, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione competente per materia, nomina un Commissario ad acta con poteri sostituitivi individuato nell'ambito del personale regionale con qualifica dirigenziale».

Art. 2.

Allegati al bilancio

1. Gli allegati alla legge regionale n. 8/2014 sono integrati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica - ARIT allegato alla presente legge.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 aprile 2014

CHIODI

14R00239

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2014, n. 31.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio Pluriennale 2014 - 2016).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 53 Speciale del 9 maggio 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 29 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8

1. L'articolo 29 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8 recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 - Bilancio pluriennale 2014-2016» è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Erogazione delle spese*). — 1. L'erogazione delle spese a valere sugli stanziamenti di cassa seguono, di norma, l'andamento effettivo dei tempi di deflusso delle disponibilità regionali sul conto speciale acceso presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme sulla Tesoreria Unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici).».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 29 aprile 2014

CHIODI

14R00240



LEGGE REGIONALE 21 maggio 2014, n. 32.

Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 22 del 4 giugno 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVIDENZE SOCIALI A FAVORE DEI MALATI

ONCOLOGICI E DEI SOGGETTI TRAPIANTATI

Art. 1.

Clausola di urgenza e necessità

1. La presente legge è dichiarata urgente e necessaria, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Art. 2.

Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati

1. I cittadini residenti nei comuni della Regione Abruzzo che necessitano di trattamento radioterapico, chemioterapico e di altre prestazioni terapeutiche finalizzate alla cura delle patologie oncologiche, nonché i soggetti trapiantati, hanno diritto:

a) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio a quello di cura effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza. La misura del rimborso per le spese di viaggio effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi è pari a 1/5 del costo della benzina super, vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso;

b) al rimborso, fino alla misura massima del 70%, delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni, purché adeguatamente documentate;

c) al rimborso, fino alla misura massima del 100%, delle spese di trasporto, effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza o domicilio a

quello di cura del paziente per un eventuale accompagnatore, purché la relativa presenza sia riconosciuta necessaria dal servizio sanitario della competente unità sanitaria locale ed adeguatamente documentata;

d) al rimborso all'eventuale accompagnatore di cui alla lettera *c)*, fino alla misura massima del 70% della spesa di soggiorno, con gli stessi limiti stabiliti dalla lettera *b)*.

Art. 3.

Regolamento attuativo

1. La Giunta regionale dà attuazione al presente Capo con proprio regolamento da approvare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con cui stabilisce in particolare le differenti percentuali massime delle provvidenze sociali spettanti agli aventi diritto in base alla loro situazione reddituale calcolata secondo i criteri ISEE.

Art. 4.

Determinazione ed erogazione delle provvidenze sociali a favore dei soggetti con patologie oncologiche

1. La Giunta, all'inizio di ogni esercizio finanziario, con propria delibera, determina la percentuale massima delle provvidenze sociali erogabili per l'anno di riferimento, tenendo conto:

a) dei limiti e dei criteri stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 3;

b) della copertura finanziaria per l'anno di riferimento;

c) del numero degli aventi diritto, comunicato dalle unità sanitarie locali di residenza dei pazienti malati oncologici e dei pazienti trapiantati entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

2. Le Unità Sanitarie Locali di residenza dei soggetti interessati sono autorizzate ad erogare i contributi previsti dalla presente legge nella misura determinata dalla Giunta, dietro presentazione della relativa documentazione.

3. La Giunta regionale, su presentazione di specifici rendiconti trimestrali da parte delle Unità Sanitarie Locali, provvede al rimborso delle spese sostenute.


Art. 5.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente Capo si provvede mediante finanziamento del nuovo capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003 denominato «Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati» attraverso le risorse del capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti».

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Capitolo di spesa U.P.B. 13.01.003, denominato «Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati» in aumento di € 100.000,00;



b) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti» in aumento di € 100.000,00.

Capo II

MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014 E SOSTEGNO ALIMENTARE ALLE PERSONE IN STATO DI POVERTÀ

Art. 6.

Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della legge regionale n. 20/2010

1. La competenza al rilascio delle autorizzazioni indicate nelle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma è devoluta alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante le strutture afferenti alla Farmaceutica Territoriale:

a) autorizzazioni al trasferimento di titolarità della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alla legge 8 novembre 1991, n. 362 e alla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) autorizzazioni al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede di pertinenza di cui all'art. 1, comma 4, della legge 2 aprile 1968, n. 475, così come modificata ed integrata dalla legge 8 novembre 1991, n. 362 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275;

c) autorizzazioni alla sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie convenzionate pubbliche e private, ai sensi del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, della legge n. 475/1968, della legge n. 362/1991, della legge n. 248/2006, nonché della legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

d) autorizzazioni alla gestione provvisoria ereditaria della farmacia di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e all'art. 369 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

e) autorizzazioni alla sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano ai sensi del decreto legislativo n. 219/2006 e s.m.i.

2. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono, altresì, tenute all'aggiornamento dell'archivio dati delle farmacie ed alla trasmissione alla Regione Abruzzo dei provvedimenti autorizzativi adottati.

3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le procedure applicative ed operative del regime transitorio.

4. L'art. 1 della legge regionale 21 maggio 2010, n. 20, recante «Istituzione di dispensari farmaceutici in condizioni territoriali particolari», è abrogato.

Art. 7.

Modifica all'art. 55 della legge regionale n. 2/2013

1. Il comma 1, dell'art. 55 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della

Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)» è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di sanatoria presentate ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge n. 47/1985, capo IV, alla legge n. 724/1994, art. 39 ed alla legge n. 326/2003 art. 32, il cui procedimento non sia ancora definito alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza di documentazione, comprese quelle per le quali l'integrazione è già stata richiesta, sono definite dai Comuni entro il 31 dicembre 2014.»

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale n. 23/2014

1. L'art. 11 della legge regionale 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81, 28 aprile 2014, n. 23) è abrogato e, di conseguenza, rivivono:

a) la lett. d *bis*) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 81/1998 e s.m.i. (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

b) la lett. j *bis*) della comma 2 ed il comma 6-*bis* dell'art. 8 della legge regionale n. 81/1998 e s.m.i.

2. Al comma 2, dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2014, le parole «0,300 KW» sono sostituite con «0,500 MW».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 23/2014

1. L'art. 13 della legge regionale n. 23/2014 è sostituito dal seguente: «Art. 13 (Emissioni in atmosfera) — 1. Al fine della tutela e valorizzazione delle produzioni agricole, le industrie insalubri che emettono in atmosfera e che abbiano subito provvedimento di sequestro del proprio impianto per violazioni al Testo Unico Ambientale ed al Codice Penale, al fine della riattivazione e riaccensione dell'impianto sono sottoposti a nuova procedura autorizzativa. Nelle more della nuova eventuale autorizzazione è sospesa l'attività relativa alle emissioni in atmosfera.»

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale n. 24/2014

1. Alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo) sono apportate le seguenti modifiche:



a) all'art. 2, comma 1, lett. a), dopo le parole «strumenti urbanistici» sono soppresses le seguenti parole «nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione urbanistica»;

b) all'art. 2, comma 1, lett. b) dopo le parole «connessi all'attività agricola» sono aggiunte le seguenti parole «ad esclusione delle opere di cui all'art. 2 della legge regionale 23 settembre 1998, n. 89 (Disposizioni in forma coordinata in materia di determinazione dei contributi di concessione edilizia. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 13 del 1998 concernente: nuove tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge n. 10 del 1977 e dell'art. 7 della legge n. 537 del 1993 per la determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e generale e della quota del costo di costruzione) e delle opere e interventi di interesse statale»;

c) alla rubrica dell'art. 3 le parole «superficie agricola» sono sostituite dalle seguenti parole «suolo agricolo»;

d) all'art. 3, comma 4, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e bis) un rappresentante dell'Assessorato regionale all'Urbanistica»;

e) il comma 7 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«7. Se la Regione non provvede entro il termine di 180 giorni dall'adozione della delibera di cui al comma 6, le determinazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.».

f) all'art. 11 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «e comunque non oltre il termine di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti parole «e comunque fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 6 e 7, della presente legge»;

2) le parole «di superficie agricola» sono sostituite dalle seguenti parole «di suolo agricolo»;

3) dopo le parole «realizzazione di interventi» sono soppresses le seguenti parole «già autorizzati e».

Art. 11.

Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) Capitolo di entrata 03.05.002 - 35020, denominato «Entrate derivanti dal 50% degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti» in aumento di € 100.000,00;

b) Capitolo di spesa 13.01.007 - 71528, denominato «Sostegno alimentare alle persone in stato di povertà» in aumento di € 100.000,00.

Capo III

FINALIZZAZIONE DI RISORSE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ADDIZIONALE IRPEF PER L'ANNO D'IMPOSTA 2014 E ALIQUOTE IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE PER IL PERIODO D'IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2014.

Art. 12.

Finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014

1. La Regione Abruzzo, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 80 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in esito alle verifiche dei Tavoli tecnici di cui al medesimo articolo, dispone l'utilizzo dell'importo complessivo di € 32,8 milioni quale eccedenza al 31 dicembre 2013 del gettito fiscale da destinare alla copertura degli oneri sanitari pregressi.

2. Per le finalità previste nel presente articolo, al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, approvato con la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 15.01.003 - 323600.1, denominato «Fondo per la riassegnazione di economie vincolate» è diminuito di € 32,8 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1, denominato «Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatici fiscali» è incrementato di € 32,8 milioni.

3. Il presente Capo destina le risorse di cui al presente articolo alla rideterminazione, in riduzione, per l'anno d'imposta 2014, delle maggiorazioni già vigenti per le aliquote fiscali relative all'addizionale regionale all'Irpef e all'Imposta regionale sulle attività produttive.

Art. 13.

Addizionale Regionale Irpef

1. Limitatamente all'anno d'imposta 2014, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando all'aliquota di base stabilita dalla legge dello Stato le seguenti maggiorazioni per scaglioni di reddito:

a) fino a € 15.000,00: maggiorazione di 0,31 punti percentuali;

b) oltre € 15.000,00, fino a € 28.000,00: maggiorazione di 0,43 punti percentuali;

c) oltre € 28.000,00: maggiorazione di 0,50 punti percentuali.

Art. 14.

Imposta regionale sulle attività produttive

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata, ai sensi e per gli effetti



dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) applicando:

a) all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 la maggiorazione di 0,76 punti percentuali;

b) alle aliquote di cui all'art. 16, comma 1-bis del decreto legislativo n. 446/1997 la maggiorazione di 0,92 punti percentuali.

2. In deroga a quanto stabilito al comma 1, per i soggetti passivi di cui alle sottoelencate disposizioni legislative, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando alla aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 la riduzione di 0,16 punti percentuali, nei limiti previsti dalle rispettive leggi regionali di agevolazione, oltre i quali si applica l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997, con la maggiorazione di 0,76 punti percentuali:

a) art. 14, della legge regionale 10 maggio 2002, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002)», come modificata dall'art. 84, comma 5 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)»;

b) art. 43, della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)»;

c) art. 84, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2004)»;

d) legge regionale 16 marzo 2001, n. 9 (Provvedimenti in favore delle farmacie rurali nei comuni fino a 3.000 abitanti).

Art. 15.

Irpef settore agricolo

1. Limitatamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale

a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è stabilita nella misura ivi prevista.

Art. 16.

Variazioni al bilancio di previsione 2014

1. Le minori entrate per il bilancio di previsione 2014, derivanti dall'applicazione del presente Capo, sono quantificate in € 32,8 milioni.

2. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, approvato con la legge regionale 13 gennaio 2014, n. 8, come modificato dall'art. 12, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11720.1 denominato «Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie» è ridotto di € 14,8 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 01.01.003 - 11770.1 denominato «Addizionale irpef di cui al decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 - Leva fiscale regionale destinata alle funzioni proprie» è ridotto di € 18 milioni;

c) lo stanziamento del capitolo di spesa 12.01.006 - 81597.1 denominato «Finanziamento regionale per la copertura dei disavanzi con le risorse derivanti dagli automatismi fiscali» è ridotto di € 32,8 milioni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 21 maggio 2014

CHIODI

(*Omissis*).


14R00252




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 0 7 1 2 *

€ 2,00

